

Regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 4 (BUR n. 74/1991)

DISCIPLINA DELLA CACCIA NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI

Art. 1

1. Il territorio censuario di ogni Comune, compreso nella zona faunistica delle Alpi o la parte di esso ricadente nella stessa zona, è costituito, di diritto, "Riserva alpina di caccia".
2. Eventuali usi civici o diritti derivanti da comproprietà regoliere esistenti all'interno di una riserva alpina non determinano, in capo all'utente, anche se censuario, un corrispondente diritto di caccia.

Art. 2

1. In caso di delega alle Comunità montane, ai sensi del comma 6, art. 13 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31, il Presidente della Provincia nomina il Comitato per la disciplina della caccia nelle Comunità montane previsto al comma 2, art. 8 e al comma 5, art. 13 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31.
2. Il Comitato presieduto dal Presidente della Provincia o suo delegato è così composto:
 - a) un rappresentante di ciascuna Comunità montana;
 - b) un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute operanti a livello provinciale, congiuntamente designato;
 - c) un rappresentante delle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei conduttori agricoli, operanti a livello provinciale, congiuntamente designato;
 - d) un rappresentante delle associazioni naturalistiche riconosciute, operanti a livello provinciale, congiuntamente designato.Con il medesimo decreto si provvede alla nomina dei componenti supplenti.
3. Le designazioni di cui al comma 1 devono pervenire al Presidente della Giunta provinciale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali, il Presidente provvede alle nomine tenendo conto delle designazioni pervenute.
4. Il Comitato dura in carica sino all'avvenuto rinnovo del Consiglio provinciale; i componenti possono essere riconfermati.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della provincia nominato dal Presidente.
6. Le modalità di funzionamento del Comitato sono quelle previste ai commi 10, 11 e 12, art. 48, della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31.

Art. 3

1. Il Consiglio provinciale, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale per la caccia, approva il regolamento concernente l'attività prevista dal comma 3 art. 13 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31, il quale deve prevedere:

- a) l'affidamento della gestione tecnica ed amministrativa delle Riserve alpine ad appositi Consigli di gestione, determinandone il numero dei membri, non superiore a 15, ed i relativi compiti; i Consigli di gestione sono nominati dal Presidente della Giunta provinciale su designazione delle assemblee dei soci e sono integrati da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni professionali agricole e da uno designato congiuntamente da quelle naturalistiche riconosciute effettivamente operanti nell'ambito della riserva alpina di caccia; le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta provinciale entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il Presidente provvede comunque alla nomina. I Consigli di gestione nominano i rispettivi direttori e segretari-tesorieri;
- b) il pagamento di una quota annuale di associazione, che può essere differenziata per i cacciatori residenti e non in relazione a particolari prestazioni fornite per il miglioramento faunistico della riserva e per i cacciatori che esercitano la caccia esclusivamente da appostamento fisso;
- c) le modalità di accesso alla riserva, con riferimento al territorio e alla consistenza faunistica, con precedenza per i residenti, originari e possessori dei fondi, e le modalità di rilascio di permessi giornalieri d'ospite;
- d) l'impiego dei cani da caccia compreso l'uso dei cani segugi nella caccia agli ungulati;
- e) le modalità dell'esercizio di caccia, basato su rigorosi criteri di salvaguardia, su piani di abbattimento formulati a livello di comprensorio di gestione a seconda della specie, stabilendo, in caso di accertate violazioni, oltre le sanzioni di legge, anche la preclusione della facoltà di praticare la caccia e la refusione del danno all'amministrazione provinciale;
- f) l'individuazione di bacini faunistici, al fine dell'adozione, da parte della Giunta provinciale, di particolari misure di salvaguardia di tutte le specie della tipica fauna alpina;
- g) l'indicazione di densità minime delle specie cacciabili della selvaggina stanziale al di sotto delle quali non può essere effettuato alcun prelievo venatorio;
- h) le modalità per la redazione ed attuazione dei piani di prelievo selettivo e di assestamento faunistico;
- i) le modalità di organizzazione di mostre di trofei di ungulati abbattuti finalizzate anche alla valutazione dello stato delle popolazioni animali;
- l) le modalità di redazione e di attuazione dei piani di ripopolamento introduzione e reintroduzione della selvaggina di durata almeno quinquennale, dai quali dovranno emergere indicatori di valutazione degli interventi effettuati;
- m) le modalità di individuazione delle zone di rifugio, ripopolamento e produzione di selvaggina di cui al comma 17, art. 13 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 nonchè la loro disciplina. Tali zone non possono superare il 25% del territorio utile alla caccia.

2. Le quote annuali di associazione, di cui alla lett. b) del precedente comma 1, sono versate ai Consigli di gestione, i quali riversano una quota parte non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento alle Province per i compiti d'istituto inerenti all'attività venatoria. Il servizio di cassa dei singoli Consigli di gestione deve essere affidato ad un Istituto di credito.

3. Le Giunte provinciali approvano in un apposito disciplinare le modalità di effettuazione della caccia di selezione agli ungulati.
4. Le Giunte provinciali, sentiti i singoli Consigli di gestione, stabiliscono il numero massimo di appostamenti fissi da autorizzare nelle singole riserve e nei consorzi di riserve.

Art. 4

1. Le funzioni tecniche ed amministrative che possono essere affidate alle Comunità montane sono le seguenti:
 - a) riunire in consorzio più riserve alpine contermini oppure sciogliere i consorzi stessi;
 - b) redigere, entro il 30 giugno di ogni anno il calendario venatorio della Comunità, da inserire nel calendario venatorio provinciale;
 - c) rilasciare le autorizzazioni per appostamenti fissi di caccia, entro il numero massimo stabilito dalla Comunità stessa, sentiti i singoli Consigli di gestione;
 - d) affidare la gestione tecnica delle riserve a consigli di gestione, secondo i criteri di cui alla lett. a) comma 1 del precedente art. 3;
 - e) istituire le zone di rifugio, ripopolamento e produzione di selvaggina, di cui al comma 17, art. 13 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31;
 - f) amministrare, in collaborazione con i consigli di gestione delle riserve, i fondi derivanti dalle quote associative e da ogni altra entrata afferente alla caccia, ivi compresa quota parte dei proventi delle tasse di concessione regionale introitati dalla Provincia, tenuto conto delle attribuzioni subdelegate.
2. Nel caso di subdelega e per le sole funzioni subdelegate, al Presidente, alla Giunta e al Consiglio della Provincia si intendono sostituiti rispettivamente, il Presidente, la Giunta e il Consiglio delle singole Comunità montane.
3. La Comunità montana, nell'espletamento delle funzioni delegate, si avvale del Comitato per la disciplina della caccia e della Commissione tecnica consultiva provinciale per la caccia, quali organi consultivi.

Art. 5

1. L'introduzione, la reintroduzione ed il ripopolamento riguardante la tipica fauna alpina sono disposti dalla Giunta provinciale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.
2. I Consigli di gestione delle riserve alpine di caccia, allo scopo di ridurre la pressione venatoria sulla tipica fauna alpina, possono presentare entro il 30 aprile di ogni anno, alla Giunta provinciale, un piano annuale di integrazione al ripopolamento riguardante specie non tipicamente alpine. Tale piano, che deve indicare le specie, i periodi di immissione e le zone interessate che non devono superare i 400 metri d'altitudine, è approvata dalla Giunta provinciale, sentita la Commissione tecnica provinciale per la caccia.

Art. 6

1. La vigilanza è affidata alla Provincia, che vi provvede sia con propri agenti, sia avvalendosi anche della collaborazione delle strutture associative di gestione, delle riserve comunali alpine e del corpo forestale dello Stato.
2. Le riserve comunali alpine possono integrare la vigilanza con guardie volontarie delle organizzazioni venatorie coordinate dalla Provincia e si avvalgono altresì della collaborazione delle guardie forestali.
3. Ogni socio ed ospite della riserva comunale alpina, a richiesta degli agenti di vigilanza, oltre ad esibire i documenti di rito, deve consentire l'ispezione anche del carniere o dell'eventuale mezzo di trasporto, obbligo che deve risultare nella domanda di associazione.

Art. 7

1. Il regolamento regionale 29 settembre 1978, n. 13 è abrogato.

SOMMARIO

Art. 1.....	1
Art. 2.....	1
Art. 3.....	1
Art. 4.....	3
Art. 5.....	3
Art. 6.....	4
Art. 7.....	4